

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2017/2018)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 29/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 26.6.2017**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 giugno 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla Segreteria dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Antonella Sansoni.

#### **1) RECLAMO N°. 168 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ PRO CALCIO CECCHINA CONTRO LA SOCIETÀ FORTITUDO ACADEMY PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLO STADIO, IN OCCASIONE DELLA GARA DI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES B - GIRONE C – PRO CALCIO CECCHINA – FORTITUDO ACADEMY DEL 11.3.2017.**

Con ricorso in data 4/04/2017 la ASD Pro Calcio Cecchina ha chiesto il risarcimento dei danni arrecati dai giocatori della Fortitudo Academy al bagno dello spogliatoio ospiti dello stadio, in occasione della partita Pro Calcio Cecchina – Fortitudo Academy del 11/03/2017 Campionato regionale Juniores B, Girone C.

A tal fine ha allegato una fattura non quietanzata per una somma totale di € 195,20, copia della corrispondenza intercorsa con la Fortitudo Academy, e il Comunicato del Giudice Sportivo relativo alle gare disputatesi in data 11/03/2017 con cui la Fortitudo Academy viene sanzionata per il danneggiamento.

La Fortitudo Academy non si è costituita né ha depositato memorie.

All'udienza del 26/06/2017 la vertenza è stata decisa.

Il ricorso va respinto per carenza di supporto probatorio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 30, Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce.

Nel caso di specie la fattura depositata in atti non è quietanzata e quindi non fornisce idonea prova dell'avvenuto ed effettivo pagamento.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Pro Calcio Cecchina.

Ordina incamerarsi la tassa.

**2) RECLAMO N° 169 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PONTEDERA SRL CONTRO LA SOCIETÀ AC PISA 1909 SS A RL PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SOMME NON CORRISPOSTE, DERIVANTI DA ACCORDO PRIVATO TRA LE PARTI, SOTTOSCRITTO IN DATA 1.3.2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia al reclamo da parte della Società US Città Di Pontedera Srl, dichiara cessata la materia del contendere.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N° 174 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GENOA C. & F.C. SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SOMME NON CORRISPOSTE, DERIVANTI DA ACCORDO PRIVATO TRA LE PARTI, SOTTOSCRITTO IN DATA 13.8.2013.**

Con ricorso del 19.4.17 la ASD Santhià Calcio adiva il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per ivi sentir condannare la Società Genoa C. & F.C. Spa al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre iva, conseguente alla esecuzione delle obbligazioni economiche contenute nell'accordo di trasferimento del calciatore Kevin Piscopo.

Assume la Società ricorrente che, nell'accordo in oggetto, sarebbe stata pattuita una clausola di pagamento della somma di € 10.000,00, oltre iva, nella ipotesi in cui il calciatore Kevin Piscopo avesse partecipato per almeno 45 minuti ad almeno n. 3 partite con la squadra primavera nel campionato primavera "TIM CUP Giacinto Facchetti", dopo aver esercitato il diritto di opzione.

Depositava resoconto (estratto dal sito *legaseriea.it* relativo alla stagione 15/16 dell'atleta Piscopo) dal quale si evince che l'atleta Kevin Piscopo avrebbe partecipato a n. 21 del campionato suddetto, e per l'effetto sarebbe maturata la condizione contenuta nella clausola. Da ciò la pretesa del pagamento formulata in danno alla Società resistente, tra l'altro anticipata stragiudizialmente con una lettera di diffida e messa in mora non ottemperata – e in realtà da quel che è in atti nemmeno riscontrata dalla Società convenuta.

La Genoa C. & F.C. Spa non si costituiva né rimetteva propria memoria.

Alla udienza del 26 giugno 2017 la vertenza veniva decisa.

La domanda è fondata.

La ASD Santhià Calcio invoca l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie convenute nell'accordo di trasferimento del 13.8.13, pretendendo il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre imposte, quale condizione maturata a seguito della partecipazione a almeno 3 partite della TIM CUP Campionato Primavera, partecipazione per ciascuna gara della durata almeno di 45 minuti.

La Società ricorrente prova la fonte della obbligazione (rappresentata dall'accordo di trasferimento), prova la partecipazione dell'atleta con la squadra del Genoa C. & F.C. Spa a ben 21 partite del campionato oggetto della condizione, dopo che quest'ultima aveva esercitato il diritto di opzione contenuto nell'accordo di trasferimento.

Di contro la Società resistente non si è costituita, nulla deduce, contesta o prova, nonostante sia stata sollecitata anche prima della presente controversia.

La domanda è provata è fondata e come tale va accolta.

Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Santhià Calcio e, per l'effetto, dichiara la Società Genoa C. & C.F. Spa tenuta a corrispondere la somma di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) oltre imposte;

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara altresì la Società Genoa C. & C.F. Spa tenuta a corrispondere alla Società ASD Santhià Calcio le spese di lite che liquida in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori.

Ordina restituirsi la tassa.

**4) RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARUCA CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27 APRILE 2017.**

Ordinanza.

**II° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Flavia Tobia, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Angelo Pasquale Perta **Componenti**; con l'assistenza alla Segreteria dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Antonella Sansoni.

**5) RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLLIDORI RAFFAELE, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.**

Ordinanza.

**6) RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FOGGIA CIRO, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.**

Con atto datato 13 aprile 2017, la ASD Città di Gragnano ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici della LND del 23 marzo 2017 con la quale detta Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Foggia Ciro della somma di € 3.500,00, a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta, in forza dell'accordo economico sottoscritto "*inter partes*" il quale prevedeva un compenso complessivo di € 7.500,00 in relazione alla stagione sportiva 2015/2016,.

A sostegno dell'impugnazione promossa, la Società reclamante eccepiva di aver corrisposto al detto giocatore diversi acconti per un importo complessivo di € 7.150,00 e che, pertanto, lo stesso giocatore risultava creditore nei confronti della ASD Città di Gragnano della sola somma di € 350,00.

La Società reclamante chiedeva pertanto di essere ammessa alla produzione nel presente giudizio di gravame della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli acconti al

giocatore Foggia Ciro, deducendo di essere venuta in possesso della stessa solo il giorno precedente all'udienza svoltasi dinanzi alla Commissione Accordi Economici della LND, ed, all'esito, concludeva per l'annullamento e riforma della sentenza impugnata.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha presentato le controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, perché la Società reclamante non ha provveduto a costituirsi nel primo grado di giudizio con allegazione di alcuna documentazione, e si è limitata a giustificare la propria inerzia giudiziale, nella presente sede, dichiarando di essere venuta in possesso della documentazione inerente la posizione del sig. Foggia, solamente il giorno prima dell'udienza, circostanza ritenuta dalla difesa del calciatore del tutto insufficiente ad essere valutata quale fatto impeditivo della costituzione dinanzi alla Commissione Accordi Economici della LND.

In via subordinata, nel merito, la difesa del calciatore ha eccepito comunque l'inammissibilità della documentazione allegata al reclamo dalla ASD Città di Gragnano, l'infondatezza della domanda e comunque l'ineidoneità della stessa documentazione a provare l'eventuale pagamento ai sensi di quanto prescritto dall'art. 30, comma 30 CGS.

La difesa del calciatore, ha concluso quindi chiedendo il rigetto del gravame proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza emessa dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Alla riunione del 26 giugno 2017, sono stati uditi i legali delle parti ed il reclamo è stato discusso e deciso.

In reclamo è inammissibile in quanto tardivamente promosso.

Infatti lo stesso risulta ritualmente proposto solo in data 8/5/2017 e quindi dopo lo scadere del termine perentorio d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della decisione della Commissione Accordi Economici della LND, previsto dalla normativa federale ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 33, CGS e 94 ter, comma 11 NOIF.

Infatti, risulta documentalmente provato che la ASD Città di Gragnano ha avuto notizia della decisione impugnata in data 6/4/2017, come attestato dalla "Ricevuta di consegna" della PEC inoltrata dalla CAE alla Società odierna reclamante.

All'esito di ciò, parte reclamante sembra aver trasmesso una prima volta il reclamo, in data 13/04/2017, ad un presunto indirizzo PEC [fn.disciplinare@pecfigc.it](mailto:fn.disciplinare@pecfigc.it), come da attestato di accettazione prodotto in atti.

In realtà, l'inoltro in questione non è mai stato ricevuto dalla segreteria di codesta commissione. Si rileva, infatti, come l'indirizzo indicato sia sconosciuto in ambito federale, benché simile all'indirizzo [fn.disciplinare@pec.figc.it](mailto:fn.disciplinare@pec.figc.it) che si riferisce al Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare. Del resto, occorre rilevare come controparte non abbia fornito neppure prova della "consegna" della PEC.

Tanto premesso, il reclamo risulta essere stato inoltrato e ricevuto da codesta Commissione a termine ampiamente decorso, in data 8/5/2017, laddove nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 13/4/2017, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 6/4/2017.

La rilevata inammissibilità preclude l'esame dei motivi di merito del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Gragnano e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della C.A.E.- L.N.D.

Condanna la Società appellante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Foggia Ciro, che si liquidano in € 200,00 (Euro duecento/00).

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N°. 179 DELLA SOCIETÀ ASD GLADIATOR CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL CAPODIMONTE CAVOUR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUERRA FRANCESCO JUNIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Con ricorso datato 25 febbraio 2017, la Società ASD Real Capodimonte Cavour adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Guerra Francesco Junio (Ric. N. 740), dovuto per la stagione sportiva 2013/2014, quale penultima Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale con la Società resistente.

La Commissione Premi con decisione n. 9/E del 20/04/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, riteneva come dovuta la somma di € 1.350,00, oltre € 337,50 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Gladiator al pagamento della relativa somma.

La decisione veniva comunicata alle parti il 12/5/2017.

Con atto datato 17 maggio 2017, la ASD Gladiator ha adito questo Tribunale Federale impugnando la detta decisione della Commissione premi della FIGC del 20 aprile 2017 assumendo che durante il periodo intercorso tra la richiesta della ricorrente e la decisione della Commissione Premi le due Società avevano raggiunto un accordo con la rinuncia al premio di preparazione dell'ASD Real Capodimonte Cavour, come da allegata dichiarazione, conforme all'originale depositata c/o la segreteria dell'Attività Giovanile del Comitato Regionale Campania della FIGC e convalidata dallo stesso Comitato in data 9/5/2017.

La Società reclamante, pertanto, in virtù dell'accordo raggiunto tra le due Società e prendendo atto che la decisione della Commissione Premi è già stata pubblicata, concludeva per l'annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Real Capodimonte Cavour, ritualmente notiziata del reclamo, alla riunione del 26 giugno 2017, la vertenza veniva decisa.

Esaminati gli atti, si rileva l'avvenuto regolare deposito in data 9/5/2017 da parte della ASD Real Capodimonte Cavour, dell'atto di rinuncia al premio di preparazione inerente l'atleta Guerra Francesco Junio ed oggetto della decisione impugnata.

Da ciò consegue che la decisione è stata correttamente assunta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione depositata e delle allegazioni e deduzioni delle parti.

La suddetta rinuncia al premio – per intervenuto accordo tra le Società - determina pertanto la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa, in quanto il deposito dell'atto di rinuncia è avvenuto in data 9/5/2017 ovvero successivamente alla detta decisione emessa in data 20/4/2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al premio, e conferma limitatamente alla disposizione del pagamento della penale la decisione impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla Segreteria dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Antonella Sansoni.

**8) RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SC CENAIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FIDES CASCINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 721-738-765 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI DALLA VALLE ALESSIO – GIOVANNINI MATTIA – PELLEGRINI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Con un unico reclamo datato 16/05/2017 la Società Polisportiva S.C. Cenaia ricorreva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - avverso le delibere della Commissione Premi di Preparazione con le quali erano stati accolti i ricorsi presentati nei suoi confronti dalla ASD Fides Cascina per il mancato pagamento dei premi di preparazione, dovuti ai sensi dell'art. 96 NOIF e relativi ai calciatori Dalla Valle Alessio, Giovannini Mattia e Pellegrini Francesco.

Esponeva la reclamante che la Società ASD Fides Cascina non avrebbe avuto diritto al premio di preparazione riconosciutole per i suddetti tre calciatori, in quanto non più attiva al momento della richiesta effettuata in data 08/02/2017.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata decisa nella riunione del 26 giugno 2017. Il reclamo proposto dalla Società Polisportiva S.C. Cenaia è inammissibile e deve, pertanto, essere respinto.

È opportuno rilevare che manca agli atti la prova dell'invio alla controparte del reclamo, in violazione alla regola generale di cui all'art. 30, comma 33, CGS; a ciò consegue la inammissibilità del reclamo, impedendone l'ulteriore esame del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SC Cenaia e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD ADRENSE 1909 CONTRO LA SOCIETÀ UNITAS COCCAGLIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 758 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINA TAULANT), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, visto l'eccessivo carico del Relatore designato, rinvia la trattazione della vertenza alla riunione del 10.7.2017 ore 14.

### IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Flavia Tobia, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla Segreteria dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Antonella Sansoni.

**10) RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD LOANESI SAN FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 784 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VELAJ LOREN), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
visto l'eccessivo carico del Relatore designato,  
rinvia la trattazione della vertenza alla riunione del 10.7.2017 ore 14.

**11) RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ SERATICENSE SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VENCATO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Con reclamo trasmesso in data 19.05.2017, la Società Seraticense SSD A RL ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 9/E del 20.4.2017, e comunicata in data 17.05.2017, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità per "*mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell'art. 96 comma 4 delle NOIF*" del ricorso promosso da essa reclamante nei confronti della FC Hellas Verona Spa per il riconoscimento degli importi di cui al premio di preparazione per il calciatore Enrico Vencato.

La Società Seraticense SSD A RL, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte avrebbe posto in essere un "*escamotage*", facendo tesserare il giocatore con vincolo pluriennale dalla Società "amica" Pol. Olimpia Ponte Crencano, la quale dopo soli 10 giorni lo avrebbe ceduto in prestito all'odierna resistente, eludendo in tal modo la normativa di cui all'art. 96 NOIF e, per l'effetto, chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e la condanna della FC Hellas Verona Spa al pagamento del premio.

La vertenza veniva discussa e decisa nella riunione del 26 giugno 2017.

Preliminarmente si dà atto della tardività dell'inoltro e conseguente inammissibilità delle controdeduzioni di parte resistente, trasmesse in data 31.05.2017, laddove ai sensi dell'art. 30 comma 34 CGS, sarebbero dovute pervenire entro e non oltre il giorno 26.05.2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

A riguardo, occorre premettere come la vicenda in esame rientra nel dettato di cui all'art. 96, comma 2, NOIF, il quale recita testualmente: "*qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società*".

Pertanto, in virtù della norma qui richiamata, la FC Hellas Verona Spa sarebbe stata tenuta al pagamento del premio di preparazione del calciatore Vencato, per avere tesserato quest'ultimo nella medesima stagione nella quale la Pol. Olimpia Ponte Crencano provvedeva a tesserarlo per la prima volta con vincolo pluriennale.

Tuttavia, ha correttamente statuito la Commissione Premi, la quale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della Seraticense SSD A RL per "*mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell'art. 96 comma 4 delle NOIF*".

Infatti, le vicende in questione si riferiscono alla stagione sportiva 2014/15. Conseguentemente, ai sensi del richiamato art. 96 comma 4 delle NOIF, l'odierna appellante avrebbe avuto tempo fino al 30 giugno 2016 ("*termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato*") per far valere il proprio diritto al percepimento del premio di preparazione in questione.

A fronte di ciò, il ricorso dinanzi alla Commissione Premi veniva inoltrato solo in data 07 febbraio 2017, a termine prescrizione ampiamente spirato.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Seraticense SSD ARL e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Publicato in Roma il 11 luglio 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio